



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993 integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR. 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con il DPR. 16 settembre 1996 n. 610.

NORME TECNICHE

Approvato con delibera di C.C. n. 29 del 21.04.2009
Modificato con delibera di C.C. n. 48 del 16.12.2011

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 Obiettivi del Piano	2
Art. 2 Ambito di applicazione	2
Art. 3 Zonizzazione del centro abitato	2
Art. 4 Classificazione degli impianti pubblicitari	3
Art. 5 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali	4
Art. 6 Collocazione degli impianti pubblicitari sui tratti di strada extraurbana.	5
Art. 7 Competenze autorizzative.	5
Art. 8 Limitazioni.....	6
Art. 9 Collocazione vietata.....	7
Art. 10 Disciplina Generale di inserimento e deroghe.....	7
Art. 11 Abaco specifico.	8
Art. 12 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante.	9
CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI	10
Art. 13 Definizione degli impianti privati, tipologie consentite	10
Art. 14 Schede inserimento impianti privati.	10
CAPO III- PUBBLICHE AFFISSIONI	16
Art. 15 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione	16
Art. 16 Identificazione	16
Art. 17 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.....	16
Art. 18 Affissione manifesti mortuari.	16
Art. 19 Affissione manifesti commerciali.....	16
Art. 20 Schede inserimento impianti di pubblica affissione.....	16
CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE	20
Art. 21 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta.	20
Art. 22 Identificazione.	20
Art. 23 Schede inserimento impianti di affissione diretta.	20
CAPO V – INSEGNE D’ESERCIZIO	22
Art. 24 Definizioni generali	22
Art. 25 Disciplina generale di collocazione	22
Art. 26 Divieti.	23
Art. 27 Illuminazione	24
Art. 28 Materiali.....	24
Art. 29 Targhe professionali e di esercizio	24
Art. 30 Scritte su tenda.	24
Art. 31 Insegne di pubblico interesse.....	25
Art. 32 Insegne su chioschi.	26
Art. 33 Mezzo pubblicitario unitario.	26
Art. 34 Tolleranze, sanzioni, norme transitorie e finali	27
Art. 35 Entrata in vigore	27
Quadro normativo di riferimento	28

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivi del Piano

1. Obiettivo principale del Piano generale degli impianti pubblicitari è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie¹.
2. Le presenti norme riguardano i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Piano si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico architettonici e quelli paesaggistici presenti nel territorio comunale, nel rispetto del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il Piano prende atto della delimitazione dei "centri abitati"², ed individua al suo interno i parametri di deroga da applicarsi per l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari siano essi pubblici o privati.
2. Fuori dal centro abitato l'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dal dall'art. 23 D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli artt. da 47 a 59 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.
3. E' esclusa dall'applicazione del presente piano la viabilità provinciale SP 39 denominata "circonvallazione sud-ovest" dalla rotatoria di innesto sulla SR 307 alla rotatoria di intersezione con via Pasubio – via S. Marco e Via Ponzian. Per tale tratto viario si applicano quindi le disposizioni del Codice della strada (D.Lgs 285/92 e s.m.i.) ed il Regolamento di Attuazione (DPR 495/92 e s.m.i.) nonché le altre norme citate al precedente punto 2.

Art. 3 Zonizzazione del centro abitato

1. Ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee, queste sono:
 - **Zona A1 - Centro storico**
 - **Zona A2 - Zona a carattere prevalentemente residenziale**
 - **Zona A3 - Residua zona della città**
 - **Zona B - Residua zona del territorio comunale**

Zona A1: corrisponde al centro storico come individuato dal vigente Piano di Assetto del Territorio³.

Zona A2: è costituita dalle zone urbanizzate a tessuto denso.

¹ D.L.gs 285/92, DPR 495/92, D.L.gs 10/09/1993 n.360 D.P.R.16/09/1996 n. 610; L. 7/12/1999 n.472; D.L.gs 15/11/1993 n.507; Regolamento Comunale sulla pubblicità e del servizio pubbliche affissioni; Codice dei beni culturali - D.L.vo n.42 del 22 gennaio 2004.

² "Perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 Legge 320 aprile 1992 n.285 Nuovo codice della strada"

³ P.A.T. – Artt. 6.1 e 12.1 – Centro storico - C.M 25 febbraio 1974

Per le tipologie pubblicitarie ammesse e le caratteristiche di collocazione si rimanda alla consultazione delle schede distributive.

Zona A3: zona comprendente la restante parte della città, caratterizzata da aree a prevalente destinazione residenziale di recente formazione e da nuclei di attività terziarie, commerciale, artigianale ed industriale.

Per le tipologie pubblicitarie ammesse e le caratteristiche di collocazione si rimanda alla consultazione delle schede distributive.

Zona B: è la zona corrisponde alla parte esterna del centro abitato.

Sono fatte salve tutte le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità. In tale zona la collocazione di cartelli, insegne e di altri mezzi pubblicitari deve avvenire, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n.285 e dal relativo Regolamento di applicazione DPR 16 dicembre 1992, n.495 e loro s.m.i..

2. Tutte le zone sopra descritte sono individuate e distinte cromaticamente nell'allegata cartografia denominata "Zonizzazione del territorio comunale", parte integrante del presente Piano.
3. Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato o dei vincoli ad esso collegati sono automaticamente recepite dal presente Piano e dall'allegata cartografia, fatte salve le opportune verifiche e precisazioni interpretative da parte del Comune.

Art. 4 Classificazione degli impianti pubblicitari

1. Ai fini del Piano, per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.
2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.
3. Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del DPR n. 495/92 in combinato con quanto disposto dalle prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada.
4. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
 - Permanenti: manufatti saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità non è superiore a 3 anni.
 - Temporanei: manufatti mono o bifacciali, la cui esposizione è ammessa limitatamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di nuove attività commerciali, posati provvisoriamente per un durata non superiore a 60 giorni non rinnovabili nell'arco dell'anno solare.

La pubblicità temporanea relativa a promozioni commerciali può essere autorizzata con le modalità di cui sopra previo parere della Polizia Locale e collocata all'interno di un raggio di 100 metri dalla sede dell'attività.

5. Specificamente vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati:
 - Impianti Permanenti: tabella, poster, preinsegna, bacheca, cartello, impianti pubblicitari di servizio, impianto a messaggio variabile.
 - Impianti Temporanei: striscione, locandina, telo.
6. In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o commerciale:
 - Affissione Istituzionale: su tali impianti sono affissi manifesti contenenti comunicazioni di pubblico interesse di carattere istituzionale, sociale o, comunque, privi di rilevanza economica; sono effettuate per richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri

soggetti pubblici o per istanza di privati. L'affissione avviene per opera del Comune o del Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione.

- Affissione Necrologica: su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati. L'affissione è eseguita su impianti di proprietà comunale, ed è effettuata dal Comune.
- Affissione Commerciale: su tali impianti vengono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Il contenuto del messaggio ha natura commerciale. Sono effettuate per richiesta di privati e l'affissione avviene per opera del Comune.
- Affissione Diretta, su tali impianti sono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Il contenuto del messaggio ha natura commerciale. Questa è effettuata dal proprietario dell'impianto;
- Pubblicità esterna: su tali impianti viene effettuata l'esposizione di messaggi pubblicitari di natura commerciale esposti direttamente dal proprietario dell'impianto, effettuati direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche varie.

Art. 5 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

1. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.
2. Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.
3. I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde informali; inoltre devono essere installati su strutture appositamente destinate. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.
4. Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile, saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.
5. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
6. La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.
8. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.
9. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono

inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.

10. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
11. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato in conformità a quanto previsto della Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento alla L.46/90
12. Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente.

Art. 6 Collocazione degli impianti pubblicitari sui tratti di strada extraurbana.

1. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti nei tratti di strada identificati come strada extraurbana primaria o secondaria, sono regolamentati dall'art. 23 del Codice della Strada 285/92 e dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada DPR 495/92 e sue modificazioni.
2. Fatto salve le norme specifiche di tutela previste dal vigente P.T.R.C⁴, la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade in oggetto o in vista di esse è soggetta all'autorizzazione ambientale, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario.

Art. 7 Competenze autorizzative.

1. Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari o insegne d'esercizio sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda al comune di Camposampiero ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal Regolamento comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Nel caso di installazioni poste all'esterno del perimetro del centro abitato, la domanda deve essere completata dal nulla-osta dell'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:
 - per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
 - per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
 - per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
 - per le strade militari al comando territoriale competente.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di installazioni di impianti pubblicitari posti all'interno del Centro abitato e che insistono su suolo pubblico, l'autorizzazione all'installazione è successiva al rilascio della relativa concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.

⁴ Titolo VII, Norme Specifiche di Tutela, numero 39)

Art. 8 Limitazioni.

1. In ambito ed in prossimità di beni paesaggistici⁵ è vietato collocare cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla Regione.
2. Lungo strade site in ambito od in prossimità di beni tutelati come beni culturali l'autorizzazione è subordinata al nulla osta da parte della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati⁶.
3. E' vietata la collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti beni⁷.
4. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, istituzionale, culturale, sociale e commerciale, non deve ledere il comune buon gusto.
5. L'esposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, è trattata come esposizione di insegna di esercizio, pertanto si rimanda al Capo V.
6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che pubblicizzano la compravendita, sia per edifici in costruzione che in restauro, devono avere una superficie per facciata non superiore a 3 metri quadrati. La durata dell'esposizione del messaggio deve essere al massimo equivalente alla durata del cantiere. Il cartello di cantiere può essere posizionato sui limiti della recinzione del cantiere o del fabbricato interessato o all'interno della recinzione delimitante l'area di cantiere, mai all'esterno. Sono vietati impianti a messaggio variabile.
7. La pubblicità eseguita su teli di protezione ponteggi di cantiere, ovvero di gigantografia su tela avente dimensione non superiore al 50% del prospetto dell'edificio su cui insiste, può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali, il soprintendente rilascia nullaosta o assenso per i fini pubblicitari della copertura. In caso di assenso è vietata l'esposizione del mezzo pubblicitario per un periodo superiore alla durata dei lavori.⁸
8. Nei cantieri non è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni siano esse realizzate con steccati o lamiera ondulate o reti; l'affissione è consentita esclusivamente su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice poste in opera in sicurezza.
9. Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere, a condizione che siano adottate soluzioni idonee per l'integrale schermatura visiva dei ponteggi, sono ammesse gigantografie pubblicitarie, alle seguenti condizioni:
 - la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata allo sportello unico per l'edilizia e valutata solo successivamente alla presentazione della pratica edilizia relativa al fabbricato;
 - l'impianto deve contenere un unico messaggio pubblicitario.
10. L'installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a verde pubblico è limitata ai soli impianti appositamente dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde nella superficie massima pari a 0,70 mq anche in ulteriore deroga alle distanze indicate dall'abaco generale.
11. La richiesta di autorizzazione è sempre subordinata alla richiesta di parere dell'ente proprietario della strada, se diverso dal Comune.

⁵ Art.134 Codice dei Beni Culturali - D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004

⁶ Art.49, 2° comma, Codice dei beni culturali - D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004

⁷ Art.49, 1° comma, Codice dei beni culturali ai sensi dell'art. 10 L.137 del 6 luglio 2002 - D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004

⁸ Art.49, c.3, Codice dei beni culturali ai sensi dell'art. 10 L.137 del 6 luglio 2002 - D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004

12. È vietato l'uso di cartelli o altri mezzi pubblicitari con esclusione delle preinsegne, corredati da frecce indicative, localizzati in modo tale da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività.
13. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
14. Nella zona di rispetto dei cimiteri non sono ammesse forme di pubblicità commerciale, ma esclusivamente messaggi di tipo sociale, istituzionale, culturale e di formato non superiore a 3 mq.

Art. 9 Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è vietato con esclusione dei supporti appositamente previsti per tale uso e contemplato da specifico piano di arredo urbano, fuori e dentro i centri abitati, nei seguenti punti:
 - lungo ed in vista degli itinerari internazionali, e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
 - sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
 - sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese fra due carreggiate contigue;
 - in corrispondenza delle intersezioni;
 - lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - sui ponti e sottoponti;
 - sui cavalcavia e loro rampe;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione;
 - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
 - su statue, monumenti, fontane monumentali, nonché sulle recinzioni e mura di cinta dei cimiteri.
2. Il posizionamento dei cartelli pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.
3. E' sempre vietato utilizzare alberi, i supporti della segnaletica stradale e pali di pubblica illuminazione per l'apposizione di supporti pubblicitari.
4. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale⁹ e consentire sempre una perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo e di indicazione, gli attraversamenti pedonali.
5. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici DPR 24.7.1996 n. 503.
6. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.
7. Rientrano nel divieto di cui al punto precedente qualunque manifesto, foglio, locandina relativo ad avvenimenti quali: matrimoni, lauree, ecc. che per la loro grafica e/o apposizione alterino il decoro urbano.

Art. 10 Disciplina Generale di inserimento e deroghe.

1. La collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.L.gs. n.285/92 e del relativo Regolamento di attuazione DPR n.495/92.

⁹ Art.51 comma 3) - DPR 495/92 - Regolamento di attuazione del Codice della strada.

2. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni previste per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.
3. All'interno del centro abitato le distanze previste all'art.51 del citato DPR 16 dicembre 1992, n.495, sono ridotte sulle strade di tipo E) e F) di cui all'art.2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, nei termini di seguito indicati:

ABACO GENERALE Distanze da: ¹⁰	Strade E		Strade F	
				
prima impianti semaforici	15	30	12,5 ^a	30
dopo impianti semaforici	10 ^a	25	10 ^a	10
prima di intersezioni	20	30	10	30
dopo intersezioni	10 ^a	25	10 ^a	10
prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	15 ^a	50	12,5 ^a	30
prima segnaletica stradale indicazione	12,5 ^{a)b)}	25	12,5 ^{a)b)}	25
dopo segnaletica stradale	10 ^{a)b)}	10	10 ^{a)b)}	10
Imbocco gallerie, ponti e sottoponti	30 ^a	50	12,5 ^a	50

^{a)} Tali parametri non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati e posti ad una distanza non inferiore ad 50 centimetri dal limite della carreggiata.

^{b)} Le distanze indicate non devono essere rispettate dagli impianti di Pubblica Affissione posti paralleli al senso di marcia e collocati tra filari di alberi e comunque ad una distanza non inferiore a 50 centimetri dal limite della carreggiata.

4. Relativamente alle distanze dal margine della carreggiata si rimanda alle schede di abaco specifico.
5. Relativamente all'impianto di tipo preinsegna, l'installazione è ammessa in deroga alle distanze sopra indicate. La collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la percezione della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione. La posizione di ogni singola posizione prevista nel progetto dovrà essere comunque valutato dalla Polizia Urbana.
6. Nel rispetto del comma 8 Art. 51 del DPR 495/92, gli impianti pubblicitari autorizzati a seguito di specifici progetti di "arredo urbano" approvati dal Comune, possono rispettare le sole distanze individuate nelle singole schede di impianto (art.14). Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503 inoltre, la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

Art. 11 Abaco specifico.

1. Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo.
2. Qui di seguito viene riportata la metodologia per la consultazione di tale scheda, rimandando al capitolo relativo all'utilizzo degli stessi per le indicazioni puntuali.

TIPOLOGIA	Riporta la tipologia dell'impianto a cui si riferisce la scheda; es. Stendardo				
TIPOLOGIA D'USO	Indica l'utilizzo ammissibile per la tipologia riportata al punto 1) - es: Pubblica affissione commerciale - PAC				
DURATA	Riporta la durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto - es: Permanente				
Categoria	Riporta la categoria dell'impianto - es: Cartello				
Descrizione	Breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda con scatto fotografico esemplificativo				
Superficie mq	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
	Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato del manufatto)				
Altezza margine inferiore	Indica l'altezza minima ammessa misurata dal piano di calpestio all'intradosso del margine inferiore del supporto dello spazio pubblicitario. Misura relativa all'ingombro fisico del manufatto destinato a supportare la pubblicità con esclusione di eventuali montanti				
Margine carreggiata	In presenza di marciapiede		In assenza di marciapiede		

¹⁰ Tutte le misure sono espresse in metri.

	Indica la distanza da rispettare dal limite della carreggiata o dal margine esterno del marciapiede al punto di massimo ingombro del manufatto, misurato in proiezione sul piano di calpestio. Misura relativa all'ingombro fisico dell'impianto nella sua totalità (comprensivo dei montanti).		
Distanza da altri impianti	Temporanei	Permanenti	
	Indica la distanza da rispettare da altri impianti pubblicitari, temporanei o permanenti. Distanza misurata in proiezione, sul piano di calpestio, dal punto di massimo ingombro del manufatto (ingombro fisico dell'impianto comprensivo dei montanti)		
Zona di Piano	ZONA A1	ZONA A2	
	Vengono riportate le zone individuate dal piano generale degli impianti		
Orientamento	(parallelo)	(ortogonale)	
	Posizione dello spazio pubblicitario/impianto rispetto alla carreggiata Per posizione ortogonale o trasversale si intende qualunque posizione tale per cui la faccia contenente il messaggio non sia parallela all'asse della strada.		
Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato del manufatto)	n.a.	Impianto non ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento	A Impianto ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento
Illuminazione	Indica il tipo di illuminazione consentita: non luminoso; luminoso e o illuminato		
Prescrizioni	Sono indicate alcune prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto indicata		
Note	Eventuali ulteriori note relative al posizionamento		

Art. 12 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante.

1. Nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante ubicate nei centri abitati, la collocazione dei cartelli e mezzi pubblicitari deve seguire le seguenti indicazioni:

Zona A1: è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari con la sola esclusione dell'insegna riportante il nome o il marchio di riferimento dell'attività. La collocazione dovrà comunque rispettare le limitazioni e divieti previsti dal P.T.R.C. vigente¹¹.

Zona A2-A3: la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare la seguente percentuale delle aree occupate dalle stazioni ed aree medesime:

- 3% per le strade di tipo F
- 8% per strade di tipo D ed E

Zona B: restano fermi i limiti previsti dall'art.52 del DPR 16 dicembre 1992, n.495, nonché la possibilità di autorizzare la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna d'esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio della misura massima di mq. 4, nel rispetto della distanza minima di 200 metri da tutti gli altri cartelli.

2. Ove è consentita la collocazione nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati entro il limite di 2,00 mq per ogni servizio prestato.
3. E' sempre vietato posizionare gli stessi lungo il fronte stradale o comunque in modo da disturbare il passaggio dei pedoni.
4. Dovrà comunque essere sempre garantita la visibilità ai mezzi in uscita ed in entrata dall'impianto stesso, dalle intersezioni e dai passi carrai eventualmente presenti nelle aree limitrofe.

¹¹ punto 39) Norme specifiche di tutela - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento Approvato con DCR n° 250 in data 13.12.1991

CAPO II - IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI

Art. 13 Definizione degli impianti privati, tipologie consentite

1. Per impianti di pubblicità esterna si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni e o servizi.
2. Gli impianti di pubblicità consentiti sono a loro volta distinti in installazioni permanenti e temporanee.
3. Gli impianti consentiti sono:
 - Impianti permanenti:
 - Preinsegna
 - Cartello pubblicitario
 - Impianti pubblicitari di servizio
 - Cartello a messaggio variabile
 - Impianti temporanei:
 - Striscione
 - Locandina
 - Telo
4. Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di collocazione indicati nell'abaco generale (art.10); nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede qui di seguito riportate.
5. Le seguenti schede, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone nelle quali, su aree pubbliche o private, sono ammesse le installazioni, oltre al corretto posizionamento previsto per impianto rispetto il margine della carreggiata, la distanza da altri impianti pubblicitari, siano essi temporanei o permanenti.

Art. 14 Schede inserimento impianti privati.

1. Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.

TIPOLOGIA	PREINSEGNA							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA							PE
DURATA	Permanente							P
Categoria	Preinsegna							
Descrizione	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 2 km.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq			
Altezza margine inferiore	2,20	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede	2,00 ¹				
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-				
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	ZONA B				
Formati ammessi								
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso.							
Prescrizioni	Gli elementi che la compongono devono avere forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00x0,20 e massimi di 1,50x0,30. Sono ammesse su una stessa struttura un massimo di 6 elementi a condizione che abbiano la le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. Non sono ammessi messaggi costituiti da più elementi uniti.							
Note	1) Se l'impianto è posto al raso di muri di cinta, pareti cieche o in allineamento ad ostacoli presenti (alberi, pali illuminazione), tale distanza dalla carreggiata può essere ridotta a 50 cm.							

TIPOLOGIA		CARTELLO					
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA PE					
DURATA		Permanente P					
Categoria	Cartello						
Descrizione	Elemento bidimensionale supportato da struttura di sostegno propria, collocato in posizione isolata o in aderenza a parete, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi						
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq		
Altezza margine inferiore	0,30	0,80	1,50	n.a.	n.a.		
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50		In assenza di marciapiede	2,00 ¹		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-		Permanenti	12,50		
	ZONA A1	ZONA A2		ZONA A3	ZONA B		
Formati ammessi							
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Illuminato; Opaco.						
Prescrizioni	La collocazione su marciapiedi può essere ammessa esclusivamente in posizione parallela alla strada e nel rispetto dell'art.46 4° paragrafo del vigente R.E. L'installazione in zona A1 è ammessa esclusivamente su aree destinate a verde pubblico ed è limitata ai soli manufatti dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde. È fatto divieto di riportare sui messaggi, frecce indicative, localizzati art. 8 c. 11.						
Note	1) Se l'impianto è posto al raso di muri di cinta, pareti cieche o in allineamento ad ostacoli presenti (alberi, pali illuminazione), tale distanza dalla carreggiata può essere ridotta della metà.						

TIPOLOGIA		MESSAGGIO VARIABILE					
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA PE					
DURATA		Permanente P					
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda						
Descrizione	Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili, mediante l'utilizzo di prismi rotanti o altro meccanismo meccanico od elettronico o a led luminosi (giornali luminosi).						
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq		
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	n.a.	3,50	3,50		
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	1,50		In assenza di marciapiede	3,00		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-		Permanenti	12,50		
	ZONA A1	ZONA A2		ZONA A3	ZONA B		
Formati ammessi							
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	A
Illuminazione	Luminoso; Illuminato; Opaco.						
Prescrizioni	Il tempo minimo di variabilità del messaggio sarà valutato puntualmente dalla C.E. dietro parere da parte della Polizia Urbana						
Note							

TIPOLOGIA	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE							
DURATA	Permanente P							
Categoria	Impianto pubblicitario di servizio							
Descrizione	Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario ad esso rigidamente vincolato appositamente predisposto per supportare plance o cassonetti dalla possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.							
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore		(1)				n.a.		n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		0,30		In assenza di marciapiede		0,60	
Distanza da altri impianti	Temporanei		-		Permanenti		-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA 3		ZONA B	
Formati ammessi	■		■		■		■	
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Luminoso; Opaco.							
Prescrizioni	Le strutture dei manufatti devono essere in colore grigio antracite o similare. Dimensioni massime consentite per gli spazi pubblicitari collocati sulle transenne parapetonali ≤ 1,00 mq. L'inserimento degli impianti pubblicitari di servizio deve essere conseguente alla presentazione di progetto unitario, approvato in Commissione Edilizia. Non sono ammesse collocazioni di singoli manufatti.							
Note	1) L'altezza del margine inferiore risulta subordinata alla tipologia di manufatto destinato a supportare il messaggio pubblicitario. Il posizionamento dello spazio pubblicitario non deve impedire in alcun modo il passaggio libero dei pedoni.							

TIPOLOGIA	STRISCIONE							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE							
DURATA	Temporanea T							
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone, telo							
Descrizione	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamente alle strutture appositamente destinate.							
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore	n.a.	5,20		5,20		n.a.		n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		-		In assenza di marciapiede		-	
Distanza da altri impianti	Temporanei		50,00 ¹		Permanenti		-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA 3		ZONA B	
Formati ammessi	■		■		■		■	
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Opaco.							
Prescrizioni	L'installazione è consentita esclusivamente su montanti specificatamente calcolati ed installati a tale scopo. L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni, convegni, eventi culturali o spettacoli. L'esposizione è consentita limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 48 ore dopo.							
Note	1) distanza da altri striscioni.							

TIPOLOGIA		GONFALONE - STENDARDO							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE								
DURATA	Temporanea T								
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone, telo								
Descrizione	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorato saldamente alle strutture appositamente destinate.								
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		0,30		In assenza di marciapiede		n.a.*		
Distanza da altri impianti	Temporanei		-		Permanenti		-		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B		
Formati ammessi									
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Opaco.								
Prescrizioni									
Note									

TIPOLOGIA		LOCANDINA							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE								
DURATA	Temporanea T								
Categoria	Striscione, locandina, standardo, telo								
Descrizione	Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello. Caratterizzato dalla serialità del messaggio promozionale.								
(misure espresse in metri)	≤ 1 mq	1 ↔ 2 mq		2 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	1,00	1,00		n.a.		n.a.		n.a.	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		0,50		In assenza di marciapiede		2,00		
Distanza da altri impianti	Temporanei		12,50 ¹		Permanenti		-		
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B		
Formati ammessi									
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 2 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Opaco.								
Prescrizioni	L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine. Sono ammesse installazioni di gruppi omogenei e collocati all'interno di un raggio di 100 m dalla sede dell'attività.								
Note	1) distanza tra gruppi di impianti omogenei o da altri impianti temporanei.								

TIPOLOGIA									TELO
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA								PE
DURATA	Temporanea								T
Categoria	Striscione, locandina, standardo, telo								
Descrizione	Elemento bidimensionale, caratterizzato dalla assenza di proprie strutture in elevazione, interamente vincolato a murature in elevazione con idonea struttura di ancoraggio e di supporto.								
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq				
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,00				
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede	3,00 ¹					
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-					
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	ZONA B					
Formati ammessi									
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Non luminoso; Illuminato.								
Prescrizioni	Ammissa solo la posizione in aderenza a muro in elevazione o su ponteggio. In zona A1 e sulle facciate di edifici o in luoghi soggetti alla particolare tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio è soggetto alle procedure di cui all'art.6 del presente Piano. In caso di copertura di ponteggio la superficie pubblicitaria non può avere dimensioni superiori al 70% del fronte espositivo; la restante parte del telo di protezione del ponteggio può riportare riproduzione del fronte dell'immobile.								
Note	1) Per distanze inferiori è ammesso solo su ponteggi di cantieri.								

CAPO III- PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 15 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione
2. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.
3. Sono previsti i seguenti impianti:
 - Bacheca
 - Stendardo
 - Tabella
 - Poster
 - Superficie predisposta
4. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

Art. 16 Identificazione

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Camposampiero – Servizio Pubbliche Affissioni - Utilizzo¹² " con il numero di individuazione dell'impianto e lo Stemma del Comune.

Art. 17 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate.

Art. 18 Affissione manifesti mortuari.

1. L'affissione è consentita esclusivamente negli appositi impianti predisposti dal Comune.
2. Su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati effettuate dal Servizio Affissioni o eseguita dalle aziende del settore sugli spazi assegnati.

Art. 19 Affissione manifesti commerciali

1. Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica, effettuate dal servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione del canone ai mezzi d'installazione pubblicitaria.

Art. 20 Schede inserimento impianti di pubblica affissione

1. Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.

¹² In base all'utilizzo dovrà essere riportato sulla targhetta: Affissione istituzionale, Affissione commerciale, Affissione necrologica.

TIPOLOGIA	BACHECA							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE ISTITUZIONALE PAI							
DURATA	Permanente P							
Categoria	Cartello							
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti apposti direttamente da enti, associazioni, quartieri e partiti politici, ecc.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore	0,70	0,50		n.a.		n.a.		n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30		In assenza di marciapiede		0,50*		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-		Permanenti		-		
	ZONA A1	ZONA A2		ZONA A3		ZONA B		
Formati ammessi								
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	Impianti da utilizzarsi solo per affissioni di carattere istituzionale. Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con altri impianti di affissione.							
Note	* in area pedonale tale valore può essere uguale a zero							

TIPOLOGIA	PLANCIA - TABELLA							
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE PA							
DURATA	Permanente P							
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda							
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore	0,70	0,50		n.a.		n.a.		n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30		In assenza di marciapiede		0,50		
Distanza da altri impianti	Temporanei	-		Permanenti		-		
	ZONA A1	ZONA A2		ZONA A3		ZONA B		
Formati ammessi								
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.							

TIPOLOGIA		CARTELLO AFFISSIONALE - STANDARDO							
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICA AFFISSIONE PA							
DURATA		Permanente P							
Categoria		Cartello							
Descrizione		Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.							
<i>(misure espresse in metri)</i>		≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq			
Altezza margine inferiore		0,70	0,50	n.a.	n.a.	n.a.			
Distanza limite carreggiata		In presenza di marciapiede			0,50	In assenza di marciapiede		1,00 ¹	
Distanza da altri impianti		Temporanei		-	Permanenti		12,50		
		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi		■		■		■		■	
≤ 1 mq		A	n.a.	A	A	A	A	A	
1 ↔ 3 mq		A	n.a.	A	A	A	A	A	
3 ↔ 6 mq		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
Illuminazione		Non luminoso							
Prescrizioni		Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.							
Note		1) Tale distanza può essere abbassata a 50 centimetri in caso di collocazione parallela al senso di marcia dei veicoli, per impianti collocati tra filari di alberi o in caso di impianti posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati, e/o recinzioni.							

TIPOLOGIA		POSTER							
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICA AFFISSIONE PA							
DURATA		Permanente P							
Categoria		Impianto di pubblicità o propaganda							
Descrizione		Elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.							
<i>(misure espresse in metri)</i>		≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq			
Altezza margine inferiore		n.a.	n.a.	n.a.	2,70 ¹	2,70 ¹			
Distanza limite carreggiata		In presenza di marciapiede			1,50 ²	In assenza di marciapiede		2,00 ²	
Distanza da altri impianti		Temporanei		-	Permanenti		12,50		
		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi		■		■		■		■	
≤ 1 mq		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
1 ↔ 3 mq		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
3 ↔ 6 mq		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq		n.a.	n.a.	A	A	A	A	n.a.	
9 ↔ 18 mq		n.a.	n.a.	A	A	A	A	n.a.	
Illuminazione		Opaco.							
Prescrizioni		Gli impianti possono essere installati in concentrazioni in associazione con impianti di affissione per un massimo di 60 mq.							
Note		1) Se l'impianto è collocato parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, il margine inferiore può essere abbassato a 0,50 mt. 2) Se l'impianto è posto parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni la distanza dalla carreggiata può essere abbassata a 0,50 mt.							

TIPOLOGIA	SUPERFICIE PREDISPOSTA								
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE PA								
DURATA	Permanente P								
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda								
Descrizione	Per superficie predisposta si intende lo spazio predisposto ad alloggiare manifesti per la diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici cartacei. E' ricavata da muri di recinzione, di sostegno, cesate di cantiere .								
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq	
Altezza margine inferiore	0,50	0,50		0,50		0,50		0,50	
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede			0,30		In assenza di marciapiede			0,30
Distanza da altri impianti	Temporanei			-		Permanenti			-
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B		
Formati ammessi	▬ ▬		▬ ▬		▬ ▬		▬ ▬		
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	n.a.	n.a.	
Illuminazione	Opaco.								
Prescrizioni	La superficie predisposta ha forma rettangolare delle dimensioni multiple di un foglio 1,00x0,70 mt entro i parametri dimensionali previsti per zona di piano. È consentita l'affissione nelle aree appositamente predisposte per questo servizio, (area delimitata).								
Note									

CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE

Art. 21 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta.

1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.
2. Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:
 - Poster
 - Bacheca
3. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

Art. 22 Identificazione.

1. Gli impianti destinati alle Affissioni Dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "Affissioni Dirette" e con il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 23 Schede inserimento impianti di affissione diretta.

1. Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.

TIPOLOGIA	POSTER							
TIPOLOGIA D'USO	AFFISSIONE DIRETTA AD							
DURATA	Permanente P							
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda							
Descrizione	Elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei. Dotato di montanti propri o vincolato a pareti.							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	6 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq			
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,70 ¹			
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	1,50 ²	In assenza di marciapiede	3,00 ²				
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	10,00				
	ZONA A1	ZONA A2	ZONA A3	ZONA B				
Formati ammessi								
≤ 1 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
1 ↔ 3 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	A	A	A	A	n.a.	n.a.
Illuminazione	Opaco							
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni in associazione con impianti di Pubblica affissione. Queste concentrazioni non possono superare 60 mq complessivi.							
Note	1) Se l'impianto è collocato parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, il margine inferiore può essere abbassato a 0,70. 2) Se l'impianto è posto parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni la distanza dalla carreggiata può essere abbassata a 0,50 mt.							

TIPOLOGIA	BACHECA							
TIPOLOGIA D'USO	AFFISSIONE DIRETTA							AD
DURATA	Permanente							P
Categoria	Cartello							
Descrizione	<p>Elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti apposti direttamente da enti, associazioni, quartieri e partiti politici, ecc.</p>							
<i>(misure espresse in metri)</i>	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq		3 ↔ 6 mq		6 ↔ 9 mq		9 ↔ 18 mq
Altezza margine inferiore	0,70	0,50		n.a.		n.a.		n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede		0,30		In assenza di marciapiede		0,50*	
Distanza da altri impianti	Temporanei		-		Permanenti		-	
	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA B	
Formati ammessi	▬	┃	▬	┃	▬	┃	▬	┃
≤ 1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
6 ↔ 9 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
9 ↔ 18 mq	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Illuminazione	Non luminoso							
Prescrizioni	<p>Impianti da utilizzarsi solo per affissioni di carattere istituzionale. Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con altri impianti di affissione.</p>							
Note	* in area pedonale tale valore può essere uguale a zero							

CAPO V – INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 24 Definizioni generali

1. L'insegna di esercizio, è un manufatto atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività; di norma l'insegna riassume, nel modo più schematico e sintetico, l'immagine dell'attività svolta all'interno dell'esercizio attraverso un nome e/o un marchio, utilizzando uno o più logotipi.
2. Il Nuovo Codice della Strada definisce l'insegna di esercizio come "...scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa..."; inoltre con C.M. 8 febbraio 2002(13), n° 1 si afferma che "...possono considerarsi insegna d'esercizio quei mezzi che contengono un messaggio, emblematico o nominativo che contraddistingue il locale nel quale si esercita un'attività commerciale o un'attività diretta alla produzione di beni e servizi".
3. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

Art. 25 Disciplina generale di collocazione

1. Le insegne d'esercizio collocate all'interno del centro abitato devono rispettare i parametri distributivi indicati dal Piano.
2. In base ai riferimenti normativi definiti nel presente Piano le indicazioni hanno valore prescrittivo e si applicano in tutto il territorio comunale.
3. Le caratteristiche, dimensionali ed il posizionamento delle insegne d'esercizio poste fuori dai centri abitati sono normati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada DPR 495/92 e loro successive modificazioni.
4. Non è ammessa la collocazione di insegne d'esercizio, in luogo diverso dalla sede ove si esercita un'attività o esternamente alle pertinenze accessorie del luogo di esercizio.
5. E' consentita l'installazione di un'unica insegna per ogni attività commerciale.
6. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) insegna frontale;
 - b) insegna a bandiera (in aggetto da una costruzione);
 - c) insegna su palo (insegna collocata su supporto proprio);
 - d) insegna a tetto, su pensilina di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali.
7. Le insegne a bandiera e su palo (sia orizzontali che verticali) non sono ammesse ad eccezioni di quelle di pubblico interesse.
8. Le insegne a bandiera e su palo devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a m. 2,50. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può essere superiore a ml 1 e non può essere inferiore a ml 1 dal margine della carreggiata. Devono comunque sempre garantire un passaggio libero sul marciapiede maggiore o uguale a 120 cm.
9. Per quanto riguarda le farmacie e le tabaccherie, l'insegna dovrà essere conforme alle caratteristiche previste dalla normativa specifica.

¹³ Avente come oggetto i "Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni introdotte dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

10. Le insegne, ove ammesse, devono rispettare le superfici massime (esprese in metri) previste per zona di Piano e riportate nello specchio sottostante:

ZONA DI PIANO	A1	A2	A3	B
insegna frontale	≤ 5	≤ 7	≤ 7	≤ 7
insegna a bandiera	≤ 0,5	≤ 1	≤ 1	≤ 1
insegna su palo		≤ 1	≤ 1	≤ 1
insegna su tetto		≤ 20	≤ 20	≤ 20

11. Negli edifici a prevalente carattere residenziale le insegne a bandiera non potranno comunque superare l'altezza del primo piano.
12. Le insegne non possono superare le dimensioni di cui al punto 10 e devono essere poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o poste completamente in aderenza ai fabbricati sede dell'attività.
13. Fuori dei centri abitati, nelle aree sottoposte a tutela, vigono i limiti ed i divieti imposti dai vigenti normativa urbanistica.
14. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
15. L'esposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, è limitata alla sola durata del cantiere ed entro la delimitazione del cantiere stesso.

Art. 26 Divieti.

1. Salvo le altre limitazioni previste dal P.T.R.C. art.45 e Titolo VII punto 39, la collocazione delle insegne deve avvenire nel rispetto dei seguenti divieti e prescrizioni.
2. L'insegna non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dall'insegna; così pure nelle lunette sopraporta, dotate di griglie di ferro battuto, non è consentito l'inserimento di insegne; è altresì vietato l'inserimento di pannelli di fondo e supporti di chiusura di lunette, rostri e sopraporta.
3. E' vietata la collocazione di insegne su tetto di edifici residenziali.
4. E' vietata l'installazione di insegne sui parapetti e sotto il piano di calpestio dei balconi, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici, sulle mazzette e sulle saracinesche.
5. E' vietata qualsiasi collocazione che alteri o modifichi le caratteristiche strutturali dei fabbricati.
6. L'installazione di insegne è ammessa solo se realizzate con lettere singole e retroilluminate; dovranno essere realizzate in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con la struttura d'appoggio; potrà essere consentita l'apposizione di un pannello di sottofondo.
7. Le insegne a cassonetto, sono ammesse esclusivamente fuori dal centro storico ad eccezione di quelle relative ad attività con marchi o loghi registrati.
8. Non è consentito installare le insegne a fascia continua, né posizionare fascioni a lato di una o più insegne regolarmente installate.
9. Non è consentita l'installazione di insegne di esercizio che pubblicizzino attività diverse da quella propria in loco espletata.
10. Per tutte le zone ove non fosse possibile l'inserimento della tipologia o della collocazione prevista dal Piano, potranno essere esaminate eventuali deroghe od eventuali forme

alternative da parte dell'Amministrazione, accompagnate da adeguata documentazione. Tali deroghe potranno essere concesse a condizione che gli impianti o le posizioni proposte non nuocciano alla pubblica incolumità ed al decoro ambientale e che non arrechino intralcio alla circolazione pedonale e o veicolare.

11. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

Art. 27 Illuminazione

1. Il sistema di illuminazione deve essere realizzato in conformità a quanto previsto della Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento alla L.46/90.
2. Nessun impianto potrà avere luce intermittente o a variazione di colore, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento¹⁴.
3. La croce rossa luminosa rientra tra le insegne di pubblico interesse di cui all'art. 25 ed è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici o posti di pronto soccorso, mentre la croce verde per segnalare la presenza di farmacie.

Art. 28 Materiali

1. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengano idonei compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico; è escluso l'utilizzo di materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, alluminio non verniciato.
2. Relativamente alle opere da realizzarsi su edifici o in aree assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di interesse storico, artistico e culturale, l'ufficio competente provvede al rilascio dell'autorizzazione, previa acquisizione del parere da parte della Commissione Comunale per il Paesaggio.
3. I materiali degli elementi che compongono l'insegna, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

Art. 29 Targhe professionali e di esercizio

1. Si definisce targa il manufatto monofacciale, di dimensioni non superiori a cm. 30x30, collocato sull'ingresso di accesso ai locali della sede dell'attività professionale svolta o esercitata.
2. Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni e al materiale di impiego.
3. Sono ammesse aggregazioni di targhe a condizione che siano unite in un'unica plancia che occupi al massimo 0,35 mq. e comunque pari a 50x70 centimetri, come dimensione massima ammissibile.
4. Sono consentite targhe indicanti attività, laddove risulti impossibile la collocazione nella buca sopra porta e sempre che il manufatto si armonizzi con il carattere dell'edificio e rispetti i valori ambientali e paesaggistici.
5. La loro installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività o nelle sue pertinenze accessorie; nel caso di attività dislocate all'interno di palazzi, le targhe devono essere collocate negli stipiti della porta di accesso al palazzo o, in alternativa, lateralmente alla porta di accesso.

¹⁴ Art. 50, 1° capoverso DPR. 495/92.

6. Le targhe potranno essere eseguite in materiali quali ottone o pietra o plexiglas, tenendo cura di rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio.
7. Nel caso di preesistenze con dimensioni o formati non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati se di pregio storico-culturale⁽¹⁵⁾.
8. Laddove esista una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, può essere consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe in armonia con le tipologie esistenti.
9. È consentita l'esposizione su recinzioni a giorno nel caso di mancata idonea posizione.

Art. 30 Scritte su tenda.

1. Si definiscono tende i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili, posti esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizi commerciali, dotati di scritte indicanti la tipologia di attività svolta.
2. La possibilità di collocare delle tende resta subordinata ai dettami del Regolamento Edilizio, il Piano definisce la possibilità di inserire scritte o logotipi sulle stesse.
3. Sulle tende solari sono ammesse iscrizioni pubblicitarie inerenti all'indicazione del nome dell'esercizio e o dell'attività e dell'eventuale marchio.
4. Le iscrizioni possono essere apposte:
 - sul primo spicchio frontale ed eventuali spicchi laterali per le tende di tipo a carrozza;
 - sul pendone, quando si tratta di tende di tipo tradizionale od a pantografo;
 - nella parte inferiore del telo quando tali tende risultino sprovviste del pendone.
5. Vengono assimilati alle tende le pensiline di copertura realizzate in tessuto od in materiali assimilabile.



Art. 31 Insegne di pubblico interesse

1. Sono definite insegne di pubblico interesse le insegne relative alla indicazione di servizi di pubblica utilità.
2. Rientrano nella fattispecie le indicazioni relative ai seguenti:
 - Ospedali e case di cura
 - Ambulatori e Laboratori convenzionati con il servizio sanitario nazionale
 - Ambulatori Veterinari
 - Polizia
 - Polizia Locale
 - Vigili del Fuoco
 - Guardia di Finanza
 - Carabinieri
 - Guardia medica
 - Farmacie
 - Tabacchi e Valori Bollati
 - Poste
 - Parcheggi
 - Municipio

¹⁵ Preservando dei modelli di realizzazione antecedente al 1939 che possano rappresentare l'iconografia di un periodo storico.

3. La collocazione di tali insegne sono altresì ulteriormente derogabili rispetto alle distanze minime previste all'art. 26 della presente normativa.
4. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle farmacie è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa, limitatamente alla croce di Esculapio, di colore verde possono essere valutati separatamente eventuali elementi aggiuntivi, quali, ad esempio, l'orologio o termometro.

Art. 32 Insegne su chioschi.

1. L'esposizione di insegne su chioschi isolati aventi funzione commerciale quali ad esempio: bar, tabacchi, rivendita giornali, ecc., è ammessa, se poste in aderenza alle pareti perimetrali o nei vani predisposti.
2. Sono vietate le collocazioni sopra le coperture.
3. Nel caso di preesistenze non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati se di pregio storico-culturale¹⁶.

Art. 33 Mezzo pubblicitario unitario.

1. Per mezzo pubblicitario unitario si intende una aggregazione di insegne che indicano la sede di diverse attività esistenti nello stesso edificio o comprensorio.
2. Sono ammesse tipologie di impianti tipo "totem" illuminati o luminosi, che devono rispondere ad una immagine coordinata e ad un disegno omogeneo, sia per forma che dimensioni.
3. Sono ammessi solo in aree con concentrazione di attività commerciali e artigianali, su suolo privato o su suolo privato ad uso pubblico, salva presentazione ed approvazione di specifico piano relativo all'arredo urbano.
4. Tale tipologia deve rispondere a tutti i requisiti relativi alle caratteristiche tecniche ed alle limitazioni e divieti previsti dal presente piano.

¹⁶ Preservando dei modelli di realizzazione antecedente al 1939 che possano rappresentare l'iconografia di un periodo storico.

1. CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Tolleranze, sanzioni, norme transitorie e finali

1. Per la valutazione di conformità degli impianti esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Piano, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente ad altezza massima, altezza da terra ecc.
2. Gli impianti di pubblica affissione sono adeguati alle norme del presente Piano entro due anni dalla data di adozione.
3. Le norme del presente Piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; tutti gli impianti attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati entro 24 mesi dall'approvazione del presente Piano.
4. Le insegne autorizzate ed in contrasto con le norme di cui al presente Piano dovranno essere adeguate allo scadere dell'autorizzazione o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria.
5. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme si rimanda a quanto previsto dal D.L.gs.30 aprile 1992, n.285 e dal DPR 16 dicembre 1992, n.495.
6. Con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e delle sanzioni, a quanto disposto dall'art. 23 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285.
7. Eventuali modifiche e o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Art. 35 Entrata in vigore

1. Il presente Piano, approvato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.
2. Da tale data sono abrogate, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano. Per quanto non previsto nel presente piano si rinvia alle norme vigenti in materia.
3. Il piano può essere sottoposto a revisione per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.
4. Per quanto non previsto nel presente Piano si rinvia alle norme vigenti in materia.

Quadro normativo di riferimento

1. Le norme contenute nel presente Piano integrano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
2. Costituiscono norme di rinvio del presente Piano:
 - Codice della Strada D.L.gs 30 aprile 1992 n.285 s.s.m.i;
 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada DPR16 dicembre1992 n.495 e s.s.m.i;
 - D.L.gs 10/09/1993 n.360 (Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada);
 - Decreto Legislativo 15 novembre1993 n.507 e s.s.m.i;
 - Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
 - Regolamento Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
 - Regolamento edilizio del Comune di Camposampiero.
 - P.T.R.C. approvato con DCR n°250 13.12.1991.